



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 12 DEL 18/01/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LEOPARDI DI ZOLA PREDOSA (BO) A 150 MT DALL'INTERSEZIONE CON VIA TIZZANO DI CASALECCHIO DI RENO (BO) IN DIREZIONE NORD IN DESTRA.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Visto che vi sono state diverse segnalazioni di cittadini residenti in Via Tizzano riguardo al disturbo alla quiete pubblica nelle ore notturne e soprattutto nella stagione estiva;

Visto che in occasione di diversi sopralluoghi della polizia locale in ore notturne è stata constatata la presenza di veicoli in sosta a margine della carreggiata;

Considerato che la sosta di questi veicoli ha contribuito all'usura della banchina e a conseguente sgretolamento del manto stradale;

Visto il sopralluogo con l'ufficio tecnico;

Visto la larghezza della carreggiata con banchine transitabili a doppio senso di circolazione è sufficiente a garantire la sosta e la fermata dei veicoli in sicurezza;

Ritenuto che, per le premesse esposte, si rende necessario provvedere ad istituire il divieto di sosta permanente con rimozione forzata nel tratto interessato al fine della tutela del patrimonio stradale e della sicurezza della circolazione ;

Visto l'esito favorevole espresso dal Servizio Lavori Pubblici in relazione all'istituzione della presente segnaletica;

Visti gli artt.6, 7, 5 comma 3 e 39 del D.L. 30.04.1992, n. 285,e succ.mod., Codice della Strada;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata in via Leopardi di Zola Predosa (BO) a 150 metri dall'intersezione con via Tizzano di Casalecchio di Reno (BO) in direzione Nord.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune di Zola Predosa e all'albo pretorio dell'Unione Lavino Samoggia per quindici giorni consecutivi a seguito della sua sottoscrizione.

- che la presente ordinanza annulli e sostituisca tutte le precedenti in contrasto con essa.

- il Servizio Lavori pubblici - Ufficio strade del Comune di Zola Predosa apponga la segnaletica prescritta nella presente ordinanza.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate in particolare ai sensi dell'art. 6 dell'art. 159 del Codice della Strada.

INFORMA CHE

Contro questo provvedimento

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)